

(N. 1792)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, CALARCO, CAROLLO, AVELLONE,
BEVILACQUA, FERRARA Nicola, D'AMELIO e RIGGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1982

Provvedimenti straordinari urgenti per l'adeguamento dei ruoli
del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della MCTC

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo organico del personale dipendente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato approvato con legge 1° febbraio 1960, n. 26.

Questa legge prevedeva un organico di 2.028 unità, al quale si aggiungevano 133 unità dei ruoli aggiunti, 1.075 unità non di ruolo e 405 *ex* EAM, per un totale di 3.641 dipendenti in servizio.

Da allora sono trascorsi oltre venti anni, lo spettro delle competenze dell'Amministrazione si è allargato, la complessità e il numero delle operazioni sono aumentati, ma la consistenza del personale è rimasta la stessa. A questa situazione va aggiunto che il personale del 1960 usufruiva di una retribuzione accessoria, al contrario di quello in servizio nel 1980.

Già nel corso della VI legislatura, per non risalire alla V, venne alla considerazione del Parlamento il problema dell'ampliamento urgente dei ruoli organici e del ripristino dell'incentivo, giustificati sempre

dal particolare lavoro svolto, caratterizzato da prestazioni tecnico-operative rese in condizioni di disagio, di rischio e di notevole responsabilità.

Questi problemi, come accennato, dibattuti in più occasioni, vennero sfiorati con l'emanazione della legge n. 625 del 1978, votata contestualmente all'approvazione di alcuni ordini del giorno, presentati alle Commissioni permanenti V e X della Camera, che impegnavano il Governo a presentare un disegno di legge di ristrutturazione e di riordinamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il termine di mesi sei.

Dal novembre 1978, data di entrata in vigore della legge n. 625 del 1978, che prevedeva un ampliamento degli organici di 1.301 unità, al 1981 il funzionamento della predetta Direzione generale non è migliorato.

Questo disegno di legge vuole supplire alla carenza d'iniziativa del Governo e vuole sottoporre agli onorevoli senatori e al Governo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un progetto di ristrutturazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione suscettibile di dare una risposta più adeguata alle insufficienze dell'Amministrazione.

Rimandato alla fine della presente illustrazione un breve commento sulla carenza di risultati della legge n. 625 del 1978, che non ha interrotto il decadimento funzionale della motorizzazione civile, sottoponiamo alla attenzione degli onorevoli senatori le considerazioni e i dati che, valutati e confrontati, giustificano i contenuti del presente disegno di legge.

Tali dati si riferiscono al funzionamento della motorizzazione civile nell'arco di tempo tra il 1960 — data di entrata in vigore del vigente codice della strada e della legge n. 26 del 1960, relativa alla ristrutturazione degli organici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e il 1980, data di presentazione della delega per il nuovo codice della strada ed il necessario riordinamento dell'Amministrazione, preposta alla sua applicazione.

Due sono i settori principali significativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quello della motorizzazione civile e quello del trasporto di persone e cose.

Ai fini del presente disegno di legge, l'attenzione dei proponenti si è incentrata prevalentemente su questi settori, senza ovviamente trascurare altri aspetti significativi.

Per quanto riguarda la motorizzazione civile sottoponiamo agli onorevoli senatori i seguenti dati:

	1960	1979
A) Autoveicoli	(n.)	(n.)
Autovetture . . .	1.976.188	17.125.200
Autocarri	429.927	1.182.000
Autobus	25.056	53.000
Rimorchi	45.964	274.250
Totale autoveicoli .	2.477.135	18.634.450
Motoveicoli	2.900.000	1.700.000
Ciclomotori	1.000.000	4.500.000
TOTALE GENERALE .	6.377.135	24.834.450

B) Patenti rilasciate nell'anno . . .	478.835
Prove teoriche	2.911.000
Prove pratiche	1.291.000
Patenti rilasciate	1.275.000

Questi dati parziali sono sufficientemente indicativi dello sviluppo della motorizzazione civile nel periodo considerato, ma non indicano tutta l'entità del lavoro che si è riversato sulla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in quanto, per una serie di disposizioni, la stessa funzione è stata resa più complessa ed incisiva.

Il personale in servizio nel 1960 era di 4.000 unità, quello in servizio nel 1980 è ugualmente di 4.000. Di queste 4.000 unità, nel 1960, 2.000 erano utilizzate nel settore della motorizzazione. Una sproporzione tra lavoro e personale, per il solo settore della motorizzazione civile, tra il 1960 e il 1980, di 1 a 4.

Considerato buono, nel 1960, il funzionamento di questo settore dell'Amministrazione, nel 1980, per rispettare il rapporto di rendimento di allora, i dipendenti da adibirvi avrebbero dovuto essere 8.000 (2.000 x 4 = 8.000).

A far considerare relativamente significativo questo rapporto, occorre tenere presente, come accennato prima, che nel 1960 il personale della motorizzazione civile usufruiva di indennità incentivanti, soppresse parzialmente nel 1966 e definitivamente nel 1973 (legge sull'assegno perequativo), e che, rimanendo sempre nel solo settore della motorizzazione civile, dal 1960 al 1980 sono sopraggiunti compiti applicativi di leggi particolarmente complessi e gravosi, quali quelli relativi a:

1) applicazione del vigente codice della strada, entrato in vigore nel 1960, con riferimento alla conversione delle patenti, alle nuove e più complesse procedure per l'omologazione dei veicoli e per il loro controllo su strada;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) applicazione della legge n. 707 del 1975, che detta prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli;

3) applicazione della legge n. 942 del 1973, circa il recepimento delle direttive comunitarie;

4) applicazione della legge n. 313 del 1976, sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli.

A rendere più acuta la carenza funzionale dell'Amministrazione, nell'arco di tempo considerato, va tenuto presente che nel 1960 gli uffici della motorizzazione civile erano a carattere regionale (compartimentale), mentre oggi sono a carattere provinciale, organizzazione questa che relega in compiti interni di infrastruttura oltre un terzo del personale (100 uffici, più 70 centri prove e stazioni di controllo).

Come accennato, l'altro settore trainante della motorizzazione civile è quello del trasporto di persone e cose. A questo riguardo, va tenuto presente che oltre l'80 per cento della domanda globale di trasporto del Paese è servita da veicoli su gomma, mentre nemmeno il 15 per cento è servita dalle Ferrovie dello Stato. Le Ferrovie dello Stato contano oltre 200.000 dipendenti e registrano un passivo giornaliero intorno ai cinque miliardi di lire. Orbene, questo importante settore del trasporto merci, precedentemente regolato con una legge del 1935, è stato regolato nel 1974 con la legge n. 298, che ha richiesto un lavoro enorme di carattere strutturale e transitorio, per continue modifiche e decreti applicativi, oltre ai lavori della segreteria del costituito albo degli autotrasportatori.

Dal lontano punto di partenza di questa riforma (1935) alla situazione dell'anno di arrivo (1974) si può comprendere come i ritardi nell'applicazione della nuova legge siano stati normali e gravi, anche perchè il personale addetto, nel tempo, si è dimezzato (da circa 600 a 350 unità).

Valutato il fabbisogno attuale di personale di questo settore in circa 2.500 unità,

esclusi i 250 addetti, si ha che alle 8.000 unità necessarie nel settore della motorizzazione civile occorre aggiungere, come minimo, altre 2.500 unità per il settore del trasporto merci e persone.

Ma il conto non è completo, perchè occorre aggiungere agli adempimenti già d'istituto quelli prossimi, inerenti a nuove leggi, varate di recente o di prossima approvazione, e che sono di rilevante importanza:

1) la legge n. 815 del 1980, sul credito agevolato all'autotrasporto, che non esplica ancora i suoi effetti;

2) la legge quadro sulle autolinee non statali, che crea gravose, nuove incombenze al settore (legge 10 aprile 1981, n. 151);

3) il disegno di legge n. 1713 (atto Camera) sulla sussidiazione di autolinee di competenza dello Stato, di prossimo varo legislativo;

4) il nuovo codice della strada, del quale si sta discutendo la delega e che apporterà al settore gravosi nuovi compiti.

L'applicazione di queste nuove disposizioni di legge, per gli adempimenti in esse previsti, richiederebbe, da un calcolo abbastanza contenuto, non meno di altre 3.000 unità.

Senza scandagliare in altri settori di competenza dell'Amministrazione, che, tuttavia, nell'arco di tempo considerato, hanno assunto uno sviluppo notevole, come quello della navigazione da diporto, quelli dei servizi a impianti fissi concessi all'industria privata, delle funivie e delle autolinee, si ha che il fabbisogno minimo di personale della Direzione generale dovrebbe essere di circa 15.000 unità.

Tuttavia il rapporto di rendimento nel tempo considerato, 1960-1980, non viene rispettato per questa Amministrazione, se non si tiene conto della retribuzione accessoria usufruita dal personale della motorizzazione civile nel 1960: una indennità che allora riconosceva e compensava il carattere tecnico-operativo delle prestazioni richieste.

Questa indennità venne soppressa nel 1973 e fu un errore, oggi comunemente riconosciuto, perchè rappresentava il corrispettivo dei maggiori disagi, responsabilità e onerosità del lavoro sopportati dal personale di questa Amministrazione.

Non è sembrato necessario ai proponenti il disegno di legge rifare la storia delle indennità operative usufruite fin dal 1905 dal personale della motorizzazione civile, anche perchè nota. Del resto, attualmente, indennità operative sono corrisposte a personale di altri settori con compiti e responsabilità simili (dogana, UTIF, aziende autonome, eccetera).

Qui si è dell'avviso che, se si vuole non adottare un provvedimento ancora incompleto e non funzionale e rispettare il rapporto di efficienza del 1960, occorre ripristinare forme incentivanti.

Da quanto sopra esposto appare chiaro come la legge n. 625 del 1978, ai fini del recupero della funzionalità, fosse, per la motorizzazione civile, irrilevante e ininfluyente, come poi è stata: una goccia d'acqua nel mare.

Tuttavia, data l'ampiezza eccezionale, in parte fluttuante e stagionale, del fabbisogno di personale da parte dell'Amministrazione e il carattere ripetitivo di talune mansioni, si è ritenuto di limitare l'ampliamento dell'organico a 9.990 unità.

La copertura dell'organico dagli attuali 5.459 ai 9.990 dipendenti circa, è prevista in due fasi: la prima fase prevede l'assunzione del 50 per cento dei posti vacanti, con procedure urgenti. La seconda fase, per l'assunzione del restante 50 per cento, prenderebbe avvio contestualmente, con le normali procedure, che consentirebbero all'Amministrazione il tempo di procurarsi, laddove necessario, sedi e strutture adeguate alle funzioni e all'incremento del personale.

Tenuto conto che l'attuale personale della Direzione generale della motorizzazione civile proviene, in grande misura, dallo scioglimento di enti e presenta un'età media di 55 anni, il personale da assumere deve essere giovane, qualificato tecnicamente e per una parte di pronta selezione, giacchè l'assunzione di tutto il personale secondo le procedure del concorso ordinario, per la perdita di

tempo ad essa connessa, renderebbe tardivo ed inefficace anche questo provvedimento.

Il colloquio previsto nel disegno di legge, per la prima assunzione, per un'entità pari al 50 per cento dei posti vacanti nell'organico, è coerente con il carattere di questo provvedimento e con gli interessi funzionali dell'Amministrazione ed assicura ugualmente le necessarie garanzie a chi è alla ricerca di un lavoro nella pubblica Amministrazione.

L'assunzione del restante 50 per cento del personale, secondo lo schema che risulta dalle tabelle allegate al disegno di legge, dovrebbe avvenire attraverso l'espletamento dei normali concorsi.

Allo stato attuale delle cose dunque, per elevare rapidamente la funzionalità di questa Amministrazione, è indispensabile agire e in direzione dell'aumento del personale e in direzione dell'incentivo, nonchè in direzione di una strutturazione dirigenziale della periferia, collegata alle importanti funzioni svolte dai dirigenti periferici dell'Amministrazione e al numero dei dipendenti.

Peraltro il ritocco tariffario, previsto nel disegno di legge per le prestazioni della motorizzazione civile, è limitato ed adeguato più al principio del minor costo del servizio che a quello della maggiore utilità che all'utente deriva da una prestazione a vista, come quella che si attende dall'Amministrazione.

I sottoscritti si augurano che il presente disegno di legge venga condiviso dagli onorevoli senatori ed approvato con la sollecitudine del caso.

Passando ad una breve illustrazione dell'articolato si rileva che:

all'articolo 1 vengono presentate le nuove tabelle degli organici e vengono previste norme transitorie necessarie allo scopo. È anche previsto che la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione è effettuata con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

all'articolo 2 sono previsti i titoli di studio per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali, secondo l'ordinamento della legge n. 312 del 1980;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 3 sono indicate le norme del reinquadramento del personale della motorizzazione civile nella nuova struttura;

all'articolo 4 vengono previste norme particolari per la copertura dei posti di primo dirigente che si creano nell'Amministrazione centrale e in quella periferica in rapporto all'aumento dell'organico. Si tratta di norme già adottate in molte amministrazioni dello Stato, che si sono trovate ad affrontare problemi simili;

agli articoli 5 e 6 sono previste le consuete riduzioni di anzianità per l'ammissione agli scrutini di promozione per la copertura dei posti recati in aumento e le altre agevolazioni di carriera previste negli ampliamenti degli organici;

all'articolo 7 si prevede la possibilità che, in sede di prima applicazione della legge, per la copertura dei posti da mettere a concorso, abbiano la preferenza gli impiegati già in servizio, che siano in possesso dei necessari requisiti, sostenendo apposito esame-colloquio, con le formalità previste dalla legge n. 625 del 1978;

all'articolo 8 si prevede la possibilità, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 825 del 1973 per l'aviazione civile, di coprire, in via di urgenza, mediante contratto a termine di anni tre, il 50 per cento dei posti recati in aumento, mediante esame-colloquio sostenuto davanti ad una commissione, nominata dal Ministro dei trasporti, presieduta da un consigliere di Stato e composta da tutti i direttori centrali dell'Amministrazione e da due rappresentanti sindacali, scelti fra le organizzazioni del settore più rappresentative.

Questo personale, trascorso il triennio con esperimento positivo, sarà scrutinato dal consiglio di amministrazione ed inquadrato nei ruoli ordinari, secondo l'ordine di merito risultato dallo scrutinio;

all'articolo 9 vengono previsti gli uffici regionali di coordinamento, che l'esperienza ha dimostrato molto utili, ai fini di ricondurre a unità l'eccessiva dispersione funzionale conseguente alla polverizzazione provinciale delle strutture dell'Amministrazione.

A questi uffici, in misura di sedici, sono preposti dirigenti superiori, indifferentemente della carriera dirigenziale amministrativa o tecnica;

all'articolo 10 si precisano, in modo più adeguato, le funzioni di competenza delle varie qualifiche del personale dipendente, in materia di operazioni automobilistiche;

all'articolo 11 si prevede l'abrogazione di un comma dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, che diventa incompatibile con il disposto del successivo articolo 12;

all'articolo 12 si prevede la concessione, in forma limitata, di una indennità incentivante, che, nel tempo, con decreto del Ministro, in relazione alla produttività, agli introiti operativi e al contenimento del personale dell'Amministrazione, potrà essere aumentata fino al 50 per cento semprechè la copertura sia assicurata dai proventi operativi;

all'articolo 13 è previsto un ritocco tariffario di copertura, con la facoltà, riservata al Ministro, di ritoccare le tariffe delle operazioni di competenza dell'Amministrazione, fino ad un massimo del 100 per cento, perchè le tariffe si autoriducono per il costo sempre crescente del personale e delle attrezzature;

gli articoli 14, 15 e 16 sono di copertura e non abbisognano di illustrazione.

Importante è invece la tabella degli organici.

In essa:

i dirigenti e gli ispettori tecnici (quadri B e D) vengono elevati a 722 unità dalle attuali 433 (40 dirigenti di ruolo; 28 dirigenti ruolo esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972; 46 dirigenti ruolo esaurimento, legge n. 312 del 1980; 285 ispettori di ruolo; 34 ispettori progetto A, legge n. 285 del 1977) con un incremento, ai vari livelli, di 289 unità complessive;

i dirigenti e gli ispettori amministrativi (quadri C ed E) vengono elevati a 567 unità dalle attuali 282 (32 dirigenti di ruolo

lo; 19 dirigenti ruolo esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972; 15 dirigenti ruolo esaurimento, legge n. 312 del 1980; 189 ispettori di ruolo; 27 ispettori progetto *B*, legge n. 285 del 1977) con un incremento, ai vari livelli, di 285 unità complessive;

i profili professionali di concetto (quadri *F*, *G* ed *H*) vengono elevati a 1.200 tecnici, 800 contabili e 800 amministrativi dagli attuali 1.420 (1.151 ispettori aggiunti di ruolo, 205 del progetto *A* e 64 del progetto *B*) con un incremento di 1.380 unità complessive, così suddivise: circa 600 tecnici, circa 500 ragionieri, poco meno di 200 amministrativi;

i profili professionali esecutivi (quadri *I* ed *L*) vengono elevati a 3.000 assistenti, applicati e dattilografi, e a 1.000 meccanografi dagli attuali 2.518 (2.142 coadiutori di ruolo, di cui solo 100 meccanografi, 217 del progetto *A* e 159 del progetto *B*) con un incremento di 1.482 unità complessive, di cui 900 meccanografi;

i profili del personale ausiliario ed operaio (quadri *M* ed *N*), articolati in più livelli, vengono elevati a 1.900 unità dalle attuali 805, con un incremento di 1.095 unità complessive.

L'incremento complessivo di personale risulta pertanto di 4.531 unità, caratterizzato come nella tabella *A* allegata alla presente nota introduttiva.

Questi incrementi di personale sono assolutamente necessari e costituiscono il minimo indispensabile per riattivare adeguatamente l'Amministrazione.

Come accennato sopra, al 50 per cento di questo personale occorre ricorrere con assunzioni urgenti triennali a termine e, nel contempo, attivare i concorsi normali per l'assunzione del restante personale.

Al personale che, dopo il triennio di prova, avrà prestato positivamente servizio sarà riservata la precedenza per la copertura dei posti da assegnare in via definitiva, fino al raggiungimento della copertura dell'organico, come previsto dall'articolo 8.

Per quanto concerne in particolare la copertura della spesa per il nuovo personale, le strutture e gli incentivi, si chiarisce che l'ammontare attuale dei proventi delle operazioni di competenza dell'Amministrazione si aggira intorno ai 36 miliardi, come appare evidente dall'esame della tabella *B*, qui di seguito allegata.

Con l'aumento tariffario proposto nelle tabelle allegate al disegno di legge, i proventi dovrebbero salire a oltre 100 miliardi, fermo rimanendo il numero delle operazioni. Poichè con l'incremento dell'organico e delle strutture aumenteranno certamente anche le operazioni, la domanda di servizio dell'utente potrà essere soddisfatta con immediatezza e l'Amministrazione potrà avere agevolmente la copertura per tutte le sue maggiori spese.

I proponenti confidano che gli onorevoli senatori vorranno dare al presente disegno di legge la considerazione che esso merita per vedere risolte una volta per sempre le difficoltà funzionali di questa Amministrazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

PERSONALE ATTUALE

	Ruoli legge 625/1978 Sopra. legge 312/1980	Giovani legge 285/1977		Totale	Personale proposto	Aumento	
		Progetto A	Progetto B			Differenza	% in +
Direttore generale	1	—	—	1	1	—	—
Dirigenti e direttivi tecnici	(a) 40 (b) 28 (c) 46 (d) 285	34	—	433	722	289	40
Dirigenti e direttivi amministrativi	(a) 32 (b) 19 (c) 15 (d) 189	—	27	282	567	285	50
Profili di concetto: tecnici, contabili, amministrativi	(e) 1.151	(f) 205	(g) 64	1.420	2.800	(h) 1.380	49
Profili esecutivi: amministrativi di assistenza, meccanografi	(i) 2.142	217	159	2.518	4.000	(l) 1.482	37
Profilo personale ausiliario	270	20	16	306	500	194	38
Profilo personale operaio	408	91	—	499	1.400	901	64
TOTALI	4.626	567	266	5.459	9.990	4.531	45

(a) Dirigenti.

(b) Ruoli esaurim. D.P.R. 748/1972.

(c) Ruoli esaurim. legge 312/1980, articolo 155.

(d) Direttivi.

(e) Di cui circa 400 tecnici e 200 ragionieri.

(f) Quasi tutti tecnici.

(g) Quasi tutti amministrativi.

(h) Di cui circa 600 tecnici e 500 ragionieri.

(i) Di cui 450 dattilografi e 100 meccanografi.

(l) 900 meccanografi e circa 600 amministrativi di assistenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

Qualifiche dirigenziali e profili professionali	Dirigenti		Profili Professionali Direttivi		Profili Professionali di Concetto		Profili Professionali Esecutivi		Profili Professionali Ausiliario Personale	Profili Professionali Personale Operato	Totale per Qualifiche	Note
	Gen.	Tec.	Tec.	Amm.	Tec.	Amm.	Amm. e Assis.	Mecc.				
Dirett. gen.	1										1	
Dirett. centr.		3									6	
Dirig. sup.		25									43	
Primi dirig.		94									190	
VIII livello			120	90							210	20% del profilo
VII livello			480	360							840	80% del profilo
VI livello					360	240					840	30% del profilo
V livello					840	560				200	2.160	70% del profilo
IV livello							400			600	2.200	40% del profilo
III livello							600			400	2.800	60% del profilo
II livello								250		200	450	50% del profilo
I livello									250		250	50% del profilo
TOTALI	1	122	117	600	450	1.200	800	800	3.000	1.400	9.990	
		240		1050		2.800	4.000		500	1.400	9.990	

Costo attuale del personale: circa 30 miliardi.
 Incremento numerico del personale: pari all'83%.
 Incremento del gettito con le nuove tariffe: 178%.

Segue: TABELLA A

COMPARAZIONE DEI RUOLI DIRIGENZIALI

TOTALE PERSONALE ATTUALE N. 5.459 (ruoli dirigenziali, ruoli organici, ruoli ad esaurimento, fuori ruolo, non di ruolo, giovani, legge n. 285 del 1977, ecc.)	TOTALE PERSONALE PROPOSTO N. 9.990
Di cui:	Di cui:
<i>Personale dirigente</i>	<i>Personale dirigente</i>
Direttore generale 1	Direttore generale 1
Tecnici di ruolo 40	Dirigenti tecnici 122
Tecnici del ruolo ad esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 28	Dirigenti amministrativi 117
Tecnici del ruolo ad esaurimento, legge n. 312 del 1980 46	
Amministrativi di ruolo 32	
Amministrativi del ruolo ad esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 19	
Amministrativi del ruolo ad esaurimento, legge n. 312 del 1980 15	
TOTALE 181	TOTALE 240

Dirigenti attuali 181, cioè il 3,35% del totale di 5.459 unità di personale.

Dirigenti proposti 240, cioè il 2,40% dell'organico proposto di 9.990 unità di personale.

L'aumento dei dirigenti è pertanto molto contenuto sia perchè tale è l'orientamento della pubblica Amministrazione e sia perchè in periferia è molto più sentita la mancanza di personale da adibire ai molteplici compiti di istituto.

TABELLA B

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFE	
	Proposte	In vigore (legge n. 625/1978)
1) Esame per la patente di guida o per il CAP	10.000	6.000
2) Esame di idoneità per insegnanti o istruttori di scuola guida	10.000	6.000
3) Sostituzione patente guida militare o estera, rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	5.000	2.400
4) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai conducenti o ai veicoli	5.000	2.400
5) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario)	20.000	3.000
6) Visita e prova per revisione	10.000	3.000
7) Rilascio documento di circolazione quando non è necessaria la relativa visita e prova	10.000	3.000
8) Visite e prove speciali di ciclomotori o altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi, compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario	40.000	12.000
9) Omologazione veicoli a motore, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi.	100.000	60.000
10) Omologazione parziale di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi	80.000	24.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFE	
	Proposte	In vigore (legge n. 625/1978)
11) Riconoscimento dei requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli per i quali la legge non prescrive l'obbligo della omologazione	50.000	—
12) Prove prescritte dall'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, o da altre norme vigenti, al fine di ottenere l'omologazione o il riconoscimento del tipo: per ogni prova verbalizzata	20.000	—
13) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna o corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli da 49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971)	10.000	6.000
14) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento di navigazione interna	10.000	6.000
15) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione e articolo 147 del regolamento di navigazione interna)	10.000	6.000
16) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813), di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna)	30.000	12.000
17) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore	10.000	6.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFE	
	Proposte	In vigore (legge n. 625/1978)
18) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813)	20.000	6.000
19) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento di navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documenti; rilascio di duplicati	10.000	2.400
20) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche	10.000	2.400
N. B. — Media per operazioni	23.500	8.430
Introiti attuali	—	36 miliardi
Introiti previsti	100 miliardi	—
Incremento (pari al 178 per cento circa)	64 miliardi	—

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

I posti recati in aumento nei ruoli dei dirigenti, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, riassorbono i posti delle qualifiche ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè quelli in soprannumero conferiti ai sensi del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nella qualifica iniziale di ogni profilo professionale, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente profilo professionale appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I posti di cui al comma precedente diverranno disponibili in relazione alle vacanze che a mano a mano si verificheranno nei suddetti ruoli ad esaurimento.

In tutti i profili professionali, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello del personale non di ruolo di corrispondente funzione in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè a quello che, ai sensi dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è iscritto nelle graduatorie istituite per ogni funzione professionale presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La necessaria riorganizzazione dei servizi e degli uffici centrali e periferici nonché l'istituzione di nuovi uffici, anche di frontiera, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'assegnazione del personale ai singoli uffici sono attuate con decreti del Ministro dei trasporti, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale direttivo tecnico è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale, ovvero in architettura e della relativa abilitazione professionale, ovvero in chimica, ovvero in geologia. È prescritto altresì il possesso della patente di guida almeno della categoria *B*.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale direttivo amministrativo è prescritto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, ovvero in scienze statistiche e bancarie, ovvero in scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale tecnico di concetto è prescritto il possesso del diploma di geometra, ovvero di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, ovvero di perito industriale, ovvero di maturità scientifica, ovvero di istituto tecnico nautico, ovvero di maturità artistica conseguito presso licei artistici, ovvero di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali, ovvero di licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale, ovvero di maturità professionale ad indirizzo tecnico. È prescritto altresì il possesso della patente di guida della categoria *B*.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale contabile di concetto è prescritto il possesso del diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezio-

ne commercio e ragioneria), ovvero di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), ovvero dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale amministrativo di concetto è prescritto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali dei profili esecutivi di amministrazione e di assistenza e di meccanografia è prescritto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, per il profilo professionale di meccanografia, è richiesto anche il possesso del diploma di esperto meccanografo rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale del personale ausiliario è prescritto il possesso della licenza elementare.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del profilo professionale del personale operaio è prescritto il possesso, rispettivamente:

per la qualifica di operaio specializzato, del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché della patente di guida della categoria *D*;

per la qualifica di operaio qualificato, della licenza elementare, nonché della patente di guida della categoria *D*;

per la qualifica di operaio comune, della licenza elementare.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione alle esigenze di servizio, può, nei bandi di concorso di ammissione ai singoli profili professionali, riservare tutti o parte dei posti a candidati in possesso di uno o più titoli di studio fra quelli richiesti dal presente articolo.

Gli impiegati di nuova nomina nei profili professionali tecnici direttivo e di concetto si considerano, a tutti gli effetti, abilitati ad effettuare le operazioni tecniche di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978,

n. 625, come variato dall'articolo 10 della presente legge, rispettivamente commi primo e secondo. I bandi di concorso relativi dovranno indicare le materie la cui conoscenza qualificherà gli aspiranti e gli esami di concorso.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli dei dirigenti e ai profili professionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti e nei profili professionali previsti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con l'osservanza dei seguenti criteri: gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale della carriera di concetto inquadrati nelle qualifiche funzionali settima e sesta ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono inquadrati nei profili professionali di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, quadri *F*, *G* ed *H*, in base ai titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, rispettivamente commi terzo, quarto e quinto.

Art. 4.

Alla copertura dei posti di primo dirigente derivanti dall'aumento di organico disposto dalla presente legge, nonchè di quelli che si renderanno successivamente disponibili durante il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

Agli scrutini ivi previsti sono ammessi gli impiegati che rivestono le qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento corrispondente nonchè gli impiegati che alla data degli scrutini risultino già inquadrati nella ottava qualifica funzionale del corrispondente profilo professionale.

Art. 5.

Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, destinatario delle disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso di maturazione l'anzianità ivi menzionata, può essere inquadrato nella qualifica superiore con una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per l'ammissione agli scrutini di promozione.

Art. 6.

Il personale che ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, risulta inquadrato nella settima qualifica funzionale proveniente da una delle carriere direttive tecnica od amministrativa con la qualifica di ispettore, nella sesta qualifica funzionale proveniente dalla carriera di concetto con la qualifica di ispettore aggiunto, nella quarta qualifica funzionale proveniente dalla carriera esecutiva con la qualifica di coadiutore, è considerato, ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come, rispettivamente, ispettore principale, ispettore aggiunto principale, coadiutore principale, dalla data in cui avrà maturato l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento della qualifica, rispettivamente, di ispettore principale, di ispettore aggiunto principale, di coadiutore principale.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche dei singoli profili professionali di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, i dipendenti comunque in servizio presso la Di-

reazione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 ed inquadrati in profili professionali inferiori, o non di ruolo.

Per l'accesso al profilo professionale amministrativo di concetto si può prescindere dal possesso del titolo di studio indicato nel quinto comma del precedente articolo 2 per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'espletamento dell'attività operativa di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La selezione dei dipendenti di cui ai commi precedenti viene effettuata sulla base di un esame-colloquio con le medesime modalità stabilite dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti conseguenti avranno decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nella eventualità che in taluni profili professionali gli idonei agli esami-colloquio risultino in numero maggiore dei posti disponibili, l'inquadramento degli idonei in eccedenza avverrà in soprannumero da riasorbire con le future vacanze e, in corrispondenza, saranno lasciati liberi altrettanti posti nel profilo professionale di provenienza di detti soprannumeri.

Art. 8.

Alla copertura dei posti residui disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 7, si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

In attesa che sia completata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì autorizzata l'assunzione di perso-

nale straordinario, con contratto a termine di tre anni, per mansioni dei profili professionali direttivi, di concetto, esecutivi, ausiliario ed operaio, nel limite dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non dovrà comunque essere superato, per ogni profilo professionale, il limite del 50 per cento dei posti disponibili.

Il personale da assumere in base al secondo comma del presente articolo dovrà possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e dovrà inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso saranno attribuiti, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione nominata dal Ministro dei trasporti, presieduta da un consigliere di Stato e composta dai capi dei servizi centrali della Direzione generale stessa e da due rappresentanti sindacali scelti fra le organizzazioni più rappresentative del settore.

Al personale assunto ai sensi del comma precedente compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria.

Gli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, i quali abbiano compiuto un triennio di servizio lodevole ed ininterrotto, possono essere inquadrati nei corrispondenti profili professionali a giudizio del consiglio di amministrazione nel limite dei posti disponibili.

Art. 9.

Gli uffici di coordinamento regionale hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione ed hanno giurisdizione su tutti gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni indicate:

1) Torino, per gli uffici del Piemonte e della Valle d'Aosta;

- 2) Milano, per gli uffici della Lombardia;
- 3) Bolzano, per gli uffici del Trentino-Alto Adige;
- 4) Venezia, per gli uffici del Veneto;
- 5) Trieste, per gli uffici del Friuli-Venezia Giulia;
- 6) Genova, per gli uffici della Liguria;
- 7) Bologna, per gli uffici dell'Emilia e Romagna;
- 8) Firenze, per gli uffici della Toscana;
- 9) Ancona, per gli uffici delle Marche;
- 10) Roma, per gli uffici del Lazio e dell'Umbria;
- 11) Pescara, per gli uffici dell'Abruzzo e del Molise;
- 12) Napoli, per gli uffici della Campania e della Basilicata;
- 13) Bari, per gli uffici delle Puglie;
- 14) Catanzaro, per gli uffici della Calabria;
- 15) Palermo, per gli uffici della Sicilia;
- 16) Cagliari, per gli uffici della Sardegna.

Agli uffici di coordinamento regionale, nella cui giurisdizione ricadono centri prove autoveicoli, debbono essere preposti coordinatori tecnici coadiuvati da vice coordinatori amministrativi.

Gli uffici di coordinamento regionale cui sono preposti coordinatori amministrativi si avvarranno della collaborazione di vice coordinatori tecnici.

Art. 10.

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del profilo professionale direttivo tecnico della Direzione generale della moto-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

rizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie *D*, *E* ed *F* e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

2) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

3) le visite e prove di autobus;

4) le visite e prove di complessi di veicoli i cui rimorchi abbiano peso complessivo superiore a 35 quintali;

5) le visite e le prove speciali, le visite e le prove dei veicoli costruiti in unico esemplare, le visite e le prove di veicoli eccezionali, le visite e le prove per rilascio di omologazioni o estensione di omologazioni, le visite e le prove per il riconoscimento dei requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, ad eccezione dei ciclomotori, dei rimorchi di peso complessivo non superiore a 35 quintali e dei rimorchi agricoli.

Sono effettuati dagli impiegati del profilo professionale tecnico di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione gli esami per la patente di guida e le operazioni tecniche previsti dalla tabella 2 allegata alla presente legge, non riservati alla competenza degli impiegati del profilo professionale direttivo tecnico ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie *A*, *B* e *C* possono essere effettuati anche dagli impiegati dei profili professionali direttivo amministrativo, contabile di concetto e amministrativo di concetto, all'uopo abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione ai quali sono ammessi, a domanda, gli impiegati inquadrati nei profili professionali di cui al comma precedente, anche dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1968, n. 413, ed in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è abrogato.

Art. 12.

A compenso delle particolari e maggiori prestazioni, a tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione spetta:

a) un'indennità mensile di presenza in servizio commisurata a cento ore di lavoro straordinario. L'indennità è diminuita di un trentesimo per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo ordinario, per i riposi di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e per le assenze per cure di malattie, infortuni o menomazioni contratte per causa di servizio;

b) un'indennità nella misura oraria di lire 4.000 per il personale di qualifica non inferiore alla quinta e di lire 3.000 per il personale di qualifica non superiore alla quarta, in servizio presso gli uffici periferici abilitato o addetto alle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, e per la durata delle sedute operative.

Le due predette indennità non sono cumulabili nel medesimo giorno.

A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, i compensi incentivanti di cui al primo comma del presente articolo possono, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, essere aumentati fino al massimo del 50 per cento in relazione all'aumento percentuale delle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge rispetto a quelle effettuate nel corso del corrente anno.

Art. 13.

La tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Nella legge 18 ottobre 1978, n. 625, il rinvio ai punti 5) e 6) di cui al secondo comma dell'articolo 6 è sostituito con il rinvio ai punti 9) e 10) della tabella 2 allegata alla presente legge.

Il costo dei moduli di domanda e degli stampati per le richieste delle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge è a carico dei richiedenti. Il prezzo di vendita è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti.

Le misure dei diritti fissate nella tabella 2 allegata alla presente legge possono essere modificate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della precitata legge 18 ottobre 1978, n. 625.

La percentuale di aumento, durante i primi cinque anni di attuazione della presente legge, potrà giungere fino ad un massimo del 100 per cento delle misure fissate nella tabella 2 allegata alla presente legge.

Durante i successivi cinque anni, le misure stesse potranno essere rideterminate in aumento o in diminuzione in relazione alla variazione dei costi e delle spese dei servizi e all'andamento generale dell'economia.

Art. 14.

I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e le relative imposte di bollo sono pagati dagli interessati con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi e per le operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, esclusi i numeri 13, 19 e 20, effettuate, a richiesta degli utenti, presso la loro sede, si può applicare quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Art. 15.

La denominazione della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è modificata nella seguente: « Cassa di previdenza tra i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Art. 16.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata che ha decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA 1

DOTAZIONE ORGANICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

1) RUOLO DEI DIRIGENTI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro A</i> — Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione				
C	Dirigente generale	1	Direttore generale della motorizzazione civile	1
		1		
<i>Quadro B</i> — Dirigenti tecnici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione				
C	Dirigente generale	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale	3
D	Dirigente superiore	25	Vice direttore centrale	3
			Coordinatore regionale	8
			Direttore Centro superiore ricerche e prove autoveicoli di Roma	1
			Direttore di centro prove autoveicoli	7
E	Primo dirigente	94	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	6
			Vice coordinatore regionale	8
			Vice direttore di centro prove autoveicoli	8
			Direttore di divisione	30
		122	Direttore di ufficio provinciale	48

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale	3
D	Dirigente superiore	18	Vice direttore centrale	3
			Coordinatore regionale	8
			Direttore servizio navigazione interna	1
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	96	Vice coordinatore regionale	8
			Direttore di divisione	26
			Direttore di ufficio provinciale	48
			Direttore di ufficio merci di frontiera	14
		117		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

2) DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DETERMINAZIONE
NUMERICA PER PROFILI PROFESSIONALI

Livello di qualifica	Qualifica funzionale	Posti di funzione
<i>Quadro D — Profilo professionale direttivo tecnico</i>		
VIII	Ispettore superiore	120 (a)
VII	Ispettore	480
		600
<i>Quadro E — Profilo professionale direttivo amministrativo</i>		
VIII	Ispettore superiore	90 (a)
VII	Ispettore	360
		450
<i>Quadro F — Profilo professionale tecnico di concetto</i>		
VII	Vice ispettore	360
VI	Aiuto ispettore	840
		1.200
<i>Quadro G — Profilo professionale contabile di concetto</i>		
VII	Vice ispettore	240
VI	Aiuto ispettore	560
		800
<i>Quadro H — Profilo professionale amministrativo di concetto</i>		
VII	Vice ispettore	240
VI	Aiuto ispettore	560
		800

(a) In corrispondenza dei posti di ispettore capo del ruolo ad esaurimento conferiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed eventualmente non riassorbiti nei ruoli dirigenziali, saranno accantonati altrettanti posti nella ottava qualifica dei rispettivi profili professionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1

Livello di qualifica	Qualifica funzionale	Posti di funzione
<i>Quadro I</i> — Profilo professionale esecutivo di amministrazione e di assistenza		
V	Primo assistente	1.200
IV	Assistente, applicato, dattilografo	1.800
		3.000
<i>Quadro L</i> — Profilo professionale esecutivo di meccanografia		
V	Primo meccanografo	400
IV	Meccanografo	600
		1.000
<i>Quadro M</i> — Profilo professionale del personale ausiliario		
III	Commesso capo	250
II	Inserviente	250
		500
<i>Quadro N</i> — Profilo professionale del personale operaio		
V	Capo operaio	200
IV	Operaio specializzato	600 (b)
III	Operaio qualificato	400
II	Operaio comune	200
		1.400

(b) In corrispondenza dei posti di quinta qualifica eventualmente in soprannumero, conferiti o che saranno conferiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a operai già specializzati, sono accantonati altrettanti posti nella quarta qualifica.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

Tipo di operazione	Tariffe
1) Esame per la patente di guida o per il CAP	10.000
2) Esame di idoneità per insegnanti o istruttori di scuola guida	10.000
3) Sostituzione patente guida militare o estera, rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	5.000
4) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai conducenti o ai veicoli	5.000
5) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario)	20.000
6) Visita e prova per revisione	10.000
7) Rilascio documento di circolazione quando non è necessaria la relativa visita e prova	10.000
8) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi, compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario	40.000
9) Omologazione veicoli a motore, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi	100.000
10) Omologazione parziale di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi	80.000
11) Riconoscimento dei requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli per i quali la legge non prescrive l'obbligo dell'omologazione	50.000
12) Prove prescritte dall'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, o da altre norme vigenti, al fine di ottenere l'omologazione o il riconoscimento del tipo: per ogni prova verbalizzata	20.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

Tipo di operazione	Tariffe
13) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli da 49 a 58 e articolo 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971)	10.000
14) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento di navigazione interna)	10.000
15) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione e articolo 147 del regolamento di navigazione interna)	10.000
16) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813), navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna)	30.000
17) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore	19.000
18) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813)	20.000
19) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento di navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documenti; rilascio di duplicati	10.000
20) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche	10.000